

Publicato il 26/09/2024

**N. 00640/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00553/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Keropetrol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Antonioli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco Metropolitano *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Genova, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Liguria, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - A.R.P.A.L., ASL 3 Genovese, Ministero dell'Interno, Capitaneria di Porto di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Marina Genova Aeroporto s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Francesca Florino e Corrado Augusto Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Marina Genova Distribuzione s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Francesca Florino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Città Metropolitana di Genova prot. n. 24580 del 17.5.2019, recante l'individuazione della ricorrente quale responsabile dell'evento di contaminazione verificatosi presso il punto vendita di carburanti nel porto turistico di Genova Sestri Ponente;

- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusi la relazione tecnica del 17.4.2019, i verbali di sopralluogo in data 15.2.2019 e in data 1°3.2019, nonché le note prot. n. 800 del 7.1.2019, prot. n. 7800 del 12.2.2019, prot. n. 9989 del 22.2.2019, prot. n. 12777 dell'11.3.2019, prot. n. 33817 dell'8.7.2019, prot. n. 35015 del 15.7.2019 e prot. n. 35044 del 15.7.2019;

B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 12244 del 10.3.2020, recante una comunicazione finalizzata all'organizzazione di una riunione tecnica condizionata all'assunzione di responsabilità da parte di Keropetrol s.p.a.;

- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusi il parere tecnico dell'11.5.2020, nonché le note prot. n. 62609 del 18.12.2019, prot. n. 14838 del 1°4.2020 e prot. n. 19249 dell'11.5.2020;

C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento della Città Metropolitana di Genova prot. n. 49375 del 21.9.2022, recante la richiesta a Keropetrol s.p.a. di attivarsi ai fini della messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006;
- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi incluse la nota prot. n. 52602 del 14.12.2020 con l'allegata relazione tecnica del 7.12.2020, nonché le note prot. n. 45029 del 13.9.2019, prot. n. 57675 del 21.11.2019, prot. n. 53706 del 12.10.2022 e prot. n. 58315 del 7.11.2022;
- per quanto occorrer possa, della determinazione del Comune di Genova n. 2020-151.0.0.-41 del 23.6.2020, recante l'approvazione del piano di caratterizzazione - modello concettuale preliminare e piano di investigazione iniziale presentato da Marina Genova Aeroporto s.r.l., nonché degli atti della conferenza di servizi;

D - per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti:

- dell'ordinanza della Città Metropolitana di Genova n. 784 del 4.4.2023, recante l'ingiunzione a Keropetrol s.p.a. di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale generata dallo sversamento di idrocarburi, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, con la citata relazione istruttoria del 20.3.2023;
- della nota prot. n. 28983 del 23.5.2023, recante la richiesta a Keropetrol s.p.a. di presentare il piano di caratterizzazione definitivo;
- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi incluse le note prot. n. 66412 del 14.12.2022, prot. n. 68941 del 23.12.2022, prot. n. 6277 del 3.2.2023 e prot. n. 23639 del 27.4.2023;

E - per quanto riguarda il quarto ricorso per motivi aggiunti:

- delle note della Città Metropolitana di Genova prot. n. 17013 del 6.4.2021, prot. n. 32617 del 1°7.2021 e prot. n. 39443 del 22.7.2022;
- delle note del Comune di Genova prot. n. 117477/BF del 16.4.2020 e prot. n. 354113/BF del 20.9.2022;

F - per quanto riguarda il quinto ricorso per motivi aggiunti:

- delle note della Città Metropolitana di Genova prot. n. 61658 del 31.10.2023, prot. n. 67135 del 24.11.2023 e prot. n. 70244 del 7.12.2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova, del Comune di Genova, di Marina Genova Aeroporto s.r.l. e di Marina Genova Distribuzione s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con ricorso notificato il 18 luglio 2019 e depositato il 29 luglio 2019 Keropetrol s.p.a. (d'ora innanzi, anche KP) ha impugnato il provvedimento della Città Metropolitana di Genova del 17 maggio 2019, recante l'individuazione della ricorrente quale responsabile dell'evento di contaminazione verificatosi presso il punto vendita di carburanti per imbarcazioni da diporto nel porto turistico di Genova Sestri Ponente.

KP ha dedotto i seguenti motivi:

I) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 2051 cod. civ. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.* La deducente non avrebbe la materiale disponibilità delle attrezzature che compongono l'impianto di distribuzione di carburanti, in quanto le ha concesse in comodato d'uso a Marina Genova Aeroporto s.r.l. (d'ora innanzi, anche MGA), la quale, a sua volta, le ha affidate in gestione a Marina Genova Distribuzione s.r.l. (d'ora innanzi, anche MGD). Né, prima dell'episodio di cui è causa, l'esponente avrebbe ricevuto segnalazioni di anomalie o disfunzioni da parte del comodatario o del gestore. Pertanto, essendo custode dell'impianto, MGA sarebbe responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per *culpa in vigilando*.

II) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità. Incompetenza. Contraddittorietà.* L'Amministrazione metropolitana avrebbe fatto proprie le conclusioni del consulente ambientale di MGA, dott. Gerbino, così delegando di fatto l'esercizio delle funzioni amministrative ad un soggetto privato nominato da una delle parti coinvolte nella vicenda.

III) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento.* L'individuazione del responsabile dell'inquinamento sarebbe illegittimamente avvenuta anteriormente alle verifiche preliminari tese ad accertare il superamento dei valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione). In ogni caso, l'attività istruttoria risulterebbe inadeguata e condotta senza il necessario contraddittorio con KP.

Si sono costituiti in giudizio sia la Città Metropolitana di Genova, sia le controinteressate Marina Genova Aeroporto s.r.l. e Marina Genova Distribuzione s.r.l., difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell'impugnativa.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 1° luglio 2020 e depositato il 10 luglio 2020, la ricorrente ha impugnato la nota della Città Metropolitana del 10 marzo 2020, recante una comunicazione finalizzata all'organizzazione di una riunione tecnica condizionata all'assunzione di responsabilità di KP ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, articolando i seguenti mezzi:

IV) *Invalidità in via derivata.* L'atto avverso sarebbe inficiato in via derivata dai medesimi vizi censurati con il ricorso introduttivo.

V) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'Amministrazione non avrebbe esaminato le argomentazioni dell'interessata,

attinenti all'impossibilità di determinare con certezza il quantitativo di carburante sversato dalla pompa di rilancio avariata; all'integrità della guaina di impermeabilizzazione del pozzetto di alloggiamento sino al 19 dicembre 2018, allorquando ne è stata rilevata la lesione; alla mancanza del nesso causale tra la presenza di una pompa di sentina, avente la funzione di svuotare il vano dalle acque meteoriche, e la rottura della pompa di rilancio del gasolio.

VI) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità. Incompetenza.* L'ente procedente avrebbe trascurato il fatto che MGA è comodataria delle attrezzature, con conseguente sua responsabilità per omesso controllo dell'efficienza dell'impianto e mancato tempestivo avviso della società proprietaria affinché quest'ultima potesse risolvere anomalie o disfunzioni.

VII) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento.* Gli accertamenti preliminari sarebbero stati compiuti dal dott. Gerbino, consulente di MGA e, quindi, portatore di interessi di parte, in assenza di contraddittorio con gli enti di controllo e con KP.

Con un secondo ricorso ai sensi dell'art. 43 c.p.a., notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 1° dicembre 2022, Keropetrol s.p.a. ha gravato il provvedimento della Città Metropolitana del 21 settembre 2022, recante la richiesta di messa in sicurezza e bonifica del sito ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, articolando i seguenti motivi aggiunti:

VIII) *Invalidità in via derivata. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'atto sarebbe affetto da illegittimità

derivata dai vizi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

IX) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'Amministrazione metropolitana avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità dello sversamento di idrocarburi a KP, perché quest'ultima ha concesso in comodato d'uso a MGA le attrezzature che compongono l'impianto di distribuzione di carburanti; né, prima dell'episodio di cui è causa, l'esponente avrebbe ricevuto segnalazioni di anomalie o disfunzioni da parte del comodatario o del gestore.

X) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento.* La sentenza del Tribunale di Genova n. 2391/2022 avrebbe ritenuto non provato il nesso causale tra l'eventuale presenza di idrocarburi nelle vasche delle acque nere, rimasta comunque indimostrata, e la perdita di gasolio dalla pompa.

XI) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità.* La nota impugnata presenterebbe un contenuto equivoco e contraddittorio, perché comunicherebbe l'avvio del procedimento, ma contemporaneamente chiederebbe a KP di risanare l'area. Inoltre, l'assegnato termine di 30 giorni risulterebbe incongruo, perché il piano iniziale di MGA non sarebbe valido, fondandosi su analisi eseguite senza contraddittorio da un laboratorio non accreditato, con conseguente necessità di espletare nuovi accertamenti ambientali preliminari.

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 giugno 2023 e depositato il 14 giugno 2023, Keropetrol s.p.a. ha impugnato l'ordinanza del 4 aprile 2023, con cui la Città Metropolitana le ha ingiunto di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale generata dallo sversamento di idrocarburi, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, nonché la nota del 23 maggio 2023, con cui l'ente le ha chiesto di presentare il piano di caratterizzazione definitivo. La società ha dedotto i seguenti ulteriori mezzi:

A) Con riferimento all'ordinanza del 4 aprile 2023.

XII) *Invaldità in via derivata. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'ordine avverso risulterebbe affetto dai medesimi vizi inficianti i precedenti atti procedurali, gravati con il ricorso introduttivo e con le due impugnative in aggiunta.

XIII) *Violazione degli artt. 239, 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità. Sviamento.* L'Amministrazione metropolitana avrebbe erroneamente individuato KP quale responsabile dello sversamento di gasolio senza accertare il suo coinvolgimento nell'inquinamento dell'area, addossandole irragionevolmente l'onere di compiere le attività di bonifica nonostante la sua estraneità ai fatti.

XIV) *Violazione degli artt. 239, 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 1 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* Inizialmente gli accertamenti mirati a verificare il superamento dei valori di CSC sarebbero stati effettuati da MGA senza contraddittorio con gli enti di controllo e con KP; in seguito, nell'unica campagna di monitoraggio delle acque sotterranee condotta dalla controinteressata con la partecipazione dell'Arpal, sarebbe stata rilevata una significativa difformità tra l'esito delle

analisi eseguite dal laboratorio pubblico e quello trasmesso dal consulente della parte privata.

XV) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'ordinanza oppugnata sarebbe carente di motivazione, perché non specificherebbe le ragioni per le quali KP è stata riconosciuta responsabile dell'evento contaminante. Né l'atto potrebbe ritenersi motivato *per relationem* attraverso il richiamo alla relazione istruttoria del 20 marzo 2023, perché tale relazione non era disponibile in allegato al provvedimento.

XVI) *Violazione e/o elusione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. I, 20 ottobre 2022, n. 2391. Eccesso di potere. Sviamento.* L'Amministrazione avrebbe agito in violazione e/o elusione della decisione del Tribunale di Genova n. 2391/2022, che ha addebitato a KP i costi degli interventi di bonifica del pozzetto di alloggiamento della pompa di rilancio, ma non quelli relativi alle vasche delle acque di scarico, per mancanza di prova del nesso di causalità con la rottura della pompa.

XVII) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità.* Il termine di 60 giorni concesso a KP per l'aggiornamento del piano di caratterizzazione di MGA risulterebbe incongruo, perché il suddetto documento non sarebbe valido, fondandosi su analisi eseguite senza contraddittorio da un laboratorio non accreditato, viepiù considerato che MGA si sarebbe opposta all'accesso dei tecnici di KP per l'effettuazione di ulteriori indagini preliminari.

B) Con riferimento alla nota del 23 maggio 2023.

XVIII) *Invalidità derivata.* La nota avversata risulterebbe inficiata in via derivata dai medesimi vizi che affliggono gli atti già impugnati.

XIX) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 1 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà.* Il *modus operandi* della Città Metropolitana si rivelerebbe scorretto ed irragionevole, appiattendosi sulla posizione di MGA, contraria all'esecuzione di altri accertamenti ambientali preliminari, ed imponendo così alla ricorrente di intervenire utilizzando dati raccolti da terzi in assenza di contraddittorio.

Successivamente si è costituito in giudizio anche il Comune di Genova, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa.

A seguito del deposito di nuova documentazione da parte degli enti locali, con un quarto atto *ex art. 43 c.p.a.*, notificato il 28 settembre 2023 e depositato il 5 ottobre 2023, Keropetrol s.p.a. ha gravato le note della Città Metropolitana del 6 aprile 2021, del 1° luglio 2021 e del 22 luglio 2022, recanti la richiesta di aggiornamenti della situazione all'Amministrazione civica ed al consulente di MGA al fine di avviare le indagini di caratterizzazione, nonché le note del Comune di Genova del 16 aprile 2020 e del 20 settembre 2022, con cui l'ente, dichiarando di condividere l'identificazione di KP quale responsabile della contaminazione, ha invitato la Città Metropolitana ad adottare un provvedimento ordinatorio a carico della stessa KP. La deducente ha articolato i seguenti motivi aggiunti:

XX) *Invalidità in via derivata.* Gli atti oppugnati risulterebbero affetti dai medesimi vizi già dedotti laddove considerano KP responsabile dell'inquinamento.

XXI) *Violazione degli artt. 239, 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 1, 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o elusione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. I, 20 ottobre 2022, n. 2391. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.*

*Contraddittorietà. Sviamento.* La Città Metropolitana ed il Comune avrebbero dapprima riconosciuto che MGA era tenuta a dare attuazione al piano di caratterizzazione da essa predisposto, mentre in seguito avrebbero contraddittoriamente addossato gli oneri di bonifica a KP, senza indicare le ragioni di tale *revirement*.

Con un quinto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 dicembre 2023 e depositato il 4 gennaio 2024, Keropetrol s.p.a. ha impugnato le note della Città Metropolitana del 31 ottobre 2023 e del 24 novembre 2023, con cui l'ente ha confermato la passività ambientale e l'individuazione del responsabile della contaminazione nella stessa KP, nonché la nota del 7 dicembre 2023, recante il sollecito alla presentazione di un piano di caratterizzazione aggiornato. La ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori mezzi:

A) Con riferimento alla nota della Città Metropolitana del 31 ottobre 2023.

XXII) *Invaldità in via derivata. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'atto oppugnato sarebbe illegittimo in via derivata per gli stessi vizi inficianti i provvedimenti precedenti.

XXIII) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* La conferma della responsabilità di KP sarebbe motivata con formule tautologiche e, in ogni caso, si rivelerebbe errata, perché dagli accertamenti esperiti nel settembre 2023 emergerebbe anche una contaminazione riconducibile alle benzine in corrispondenza dei pozzi S3P e S6P. Di conseguenza, la sorgente dell'inquinamento non potrebbe collocarsi nel vano di alloggiamento della pompa di rilancio danneggiata, che era funzionale al rilascio del solo gasolio.

B) Con riferimento alla nota della Città Metropolitana del 24 novembre 2023.

XXIV) *Invalidità in via derivata. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* La nota del 24 novembre 2023 sarebbe viziata in via derivata per i motivi già dedotti.

XXV) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'Amministrazione precedente non avrebbe valutato le osservazioni di KP circa il fatto che il rinvenimento di benzine dimostrerebbe sia l'inattendibilità del modello concettuale preliminare su cui si basava il piano di caratterizzazione redatto da MGA, sia l'assenza di responsabilità della ricorrente nella causazione dell'evento.

C) Con riferimento alla nota della Città Metropolitana del 7 dicembre 2023.

XXVI) *Invalidità in via derivata. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* Anche l'ultima nota impugnata risulterebbe illegittima per invalidità derivata.

XXVII) *Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 9 della L.R. n. 10/2009 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.* L'ente metropolitano avrebbe illegittimamente sollecitato KP a presentare il piano di caratterizzazione aggiornato, perché l'esponente avrebbe acconsentito ad elaborare il suddetto piano solo in qualità di proprietaria incolpevole e in quanto la predisposizione del documento necessiterebbe dell'apporto collaborativo delle società controinteressate.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., illustrando ulteriormente le rispettive posizioni. L'Amministrazione comunale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La Città Metropolitana

e le due controinteressate MGA e MGD hanno opposto sia l'inammissibilità dei ricorsi in aggiunta avverso atti endoprocedimentali, sia l'improcedibilità di vari mezzi di gravame.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata assunta in decisione.

## DIRITTO

1. Keropetrol s.p.a. contesta gli atti con i quali la Città Metropolitana di Genova l'ha individuata quale responsabile della contaminazione del sito del porto turistico di Genova Sestri Ponente, a causa dello sversamento di gasolio verificatosi per molti mesi nel 2018 e nel 2019 presso il punto vendita di carburanti per natanti ivi ubicato, e le ha ordinato di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale, ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006.

2. Per una migliore comprensione della fattispecie, si espongono gli snodi principali della vicenda:

- nel 2004 Keropetrol s.p.a. ha realizzato l'impianto di stoccaggio ed erogazione di carburanti per motori marini presso il porto turistico di Genova Sestri Ponente, che ha dato in comodato d'uso alla concessionaria demaniale Marina Genova Aeroporto s.r.l. (già Porto Turistico Camillo Luglio s.r.l.) per diciotto anni (alla fine del 2022 lo ha, poi, ceduto alla stessa MGA); a sua volta, con il consenso di KP, MGA ne ha affidato la gestione a Marina Genova Distribuzione s.r.l., intestataria della licenza di vendita rilasciata dall'Agenzia delle Dogane. Il contratto di comodato era collegato ad apposito accordo commerciale, in forza del quale KP forniva in esclusiva alla comodataria i combustibili per l'approvvigionamento delle imbarcazioni (docc. 3-4 ricorrente);

- con scrittura privata di transazione del 31 ottobre 2014 le parti hanno posto fine ad una controversia tra loro insorta in merito agli obblighi manutentivi di KP, la quale si è impegnata sia alla manutenzione ordinaria dell'impianto con cadenza trimestrale, sia agli interventi straordinari su chiamata di MGD (doc. 5 ricorrente);

- il 3 dicembre 2018 gli operatori di MGD hanno rinvenuto gasolio nel vano interrato di alloggiamento della pompa di rilancio posta a servizio dell'erogatore ubicato sulla banchina di attracco lato ponente: la società Tokheim Sofitam Italia s.r.l., intervenuta a seguito di chiamata di KP, ha trovato la pompa in avaria ed ha constatato copiose perdite di prodotto idrocarburico, provenienti dal collettore in uscita dalla pompa, dalla guarnizione e dal coperchio (v. rapporto Tokheim in data 3.12.2018, sub doc. 6 ricorrente). Nonostante le misure adottate dall'impresa, vale a dire la sistemazione della guarnizione, la chiusura delle tubazioni di collegamento della pompa con i serbatoi di gasolio e l'aspirazione del carburante sversato, il prodotto ha continuato a fuoriuscire per parecchio tempo (v. relazione Tokheim del 17.12.2018, sub doc. 8 ricorrente, nella quale si dà atto di nuovo rinvenimento di carburante all'interno del pozzetto; rapporto Tokheim del 16.1.2019, sub doc. 8 MGD, in cui l'impresa ha rilevato che *“nel pozzetto della pompa di rilancio vi era nuovamente del gasolio...si nota che nonostante il prodotto viene aspirato, continua a fuoriuscire acqua e tracce di gasolio dalla piastra di fissaggio della pompa...attualmente nel pozzetto della pompa continua a fuoriuscire mix di acqua e gasolio”*; nota MGA del 7.2.2019, sub doc. 13 ricorrente, con cui la comodataria ha comunicato di avere trovato ancora una notevole quantità di carburante all'interno del manufatto);
- il 6 dicembre 2018 il gasolio è stato rinvenuto anche nella vasca di raccolta e rilancio delle acque nere del porto (v. relazione Tokheim del 17.12.2018);
- in conseguenza di ciò, fra il dicembre 2018 ed il febbraio 2019 il vano di alloggiamento della pompa di rilancio, il limitrofo pozzetto di ispezione della rete fognaria e la cisterna di raccolta delle acque reflue sono stati sottoposti a molteplici svuotamenti mediante autospurgo ad opera delle imprese Santoro s.r.l. e Sisea s.r.l., incaricate da MGA (v. docc. 8-20-23 ricorrente, doc. 10 resistente e doc. 9 MGD);
- in data 6 febbraio 2019 Marina Genova Aeroporto s.r.l. ha accertato l'avvenuto sversamento del prodotto petrolifero anche in mare e, tramite

Santoro s.r.l., ha posizionato panne oleo-assorbenti atte ad intercettare gli idrocarburi e ad impedirne lo spandimento nello specchio acqueo portuale (doc. 13 ricorrente e doc. 9 MGD);

- a seguito della comunicazione inviata da Keropetrol s.p.a. il 27 dicembre 2018, autodefinendosi *“soggetto non responsabile della potenziale contaminazione”* (doc. 10 ricorrente), il 7 gennaio 2019 la Città Metropolitana di Genova ha iniziato un procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (doc. 11 ricorrente), in seno al quale ha acquisito la relazione tecnica predisposta nel marzo 2019 dal dott. Gerbino per conto di MGA (doc. 15 resistente) ed ha effettuato due sopralluoghi il 15 febbraio 2019 ed il 1° marzo 2019 (docc. 9 e 11 resistente). In particolare, nel sopralluogo del 15 febbraio 2019 il funzionario metropolitano del servizio tutela ambientale ha accertato che *“il gasolio fuoriuscito dalla flangia della pompa di rilancio ha quindi inizialmente allagato il pozzetto di alloggiamento, per poi infiltrarsi nel sottosuolo circostante a causa delle importanti lesioni di rivestimento interno del manufatto”*; *“il gasolio permeato nel terreno in parte è migrato verso la banchina portuale, distante circa 30 m dal pozzetto di alloggiamento della pompa di rilancio del gasolio, generando iridescenza sul pelo libero dello specchio acqueo portuale, e in parte percola (il fenomeno risulta ancora in corso) all'interno di un pozzetto di ispezione della rete fognaria nera, distante circa 5 m dal pozzetto di alloggiamento della pompa, e da questo defluisce in una vasca di raccolta delle acque nere, distante circa 35 m dal pozzetto di alloggiamento della pompa, all'interno del quale è alloggiata una batteria di pompe di rilancio al depuratore”*. Nel sopralluogo del 1° marzo 2019 *“è stato inoltre nuovamente ispezionato il pozzetto di alloggiamento della pompa di rilancio, riscontrando la presenza di acque oleose e residui di gasolio”*;

- con provvedimento del 17 maggio 2019 la Città Metropolitana, data la significativa entità dello sversamento idrocarburico e, quindi, la potenziale compromissione della qualità ambientale del sottosuolo dell'area, sulla base della documentazione acquisita e dei sopralluoghi effettuati, ha individuato Keropetrol s.p.a. quale responsabile dell'evento di contaminazione (doc. 1 ricorrente);

- in data 16 ottobre 2019 il funzionario tecnico dell'Amministrazione metropolitana ha condotto un ulteriore sopralluogo, alla presenza di tutte le parti. In tale occasione sono state rimosse sia la pompa di rilancio, sia la guaina di rivestimento interno del pozzetto di alloggiamento, *“confermando la dispersione di idrocarburi nel sottosuolo circostante, con riferimento sia alla matrice terreno sia alla matrice acque sotterranee”*: in particolare, *“il pozzetto è risultato interessato da continui fenomeni di ingressione di acque oleose dalle pareti laterali, sia prima di rimuovere la guaina sia dopo, con conseguente accumulo di importanti residui oleosi (associabili a gasolio) all'interno del manufatto”* (v. relazione di sopralluogo del 16.10.2019 e documentazione fotografica, sub doc. 21 resistente);
- nel frattempo Marina Genova Aeroporto s.r.l. ha promosso nei confronti di Keropetrol s.p.a. un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Genova, che è terminato il 24 febbraio 2020 con il deposito della perizia da parte del nominato C.T.U. ing. Dagnino: nella relazione il perito ha concluso che le perdite di gasolio sono dipese dal *“grippaggio”* della pompa di rilancio installata nel pozzetto, causato dall'erroneo montaggio e conseguente usura della ghiera di bloccaggio del cuscinetto a sfere, posizionato sul lato opposto al motore; l'intervento scorretto è stato eseguito il 29 maggio 2018 dalla ditta Four Service s.r.l.s., incaricata da KP di provvedere alla manutenzione dell'impianto (doc. 23.2 resistente);
- MGA ha, inoltre, eseguito un'indagine ambientale preliminare (v. doc. 22.3 resistente) e, successivamente, in surroga del soggetto individuato quale responsabile dell'evento, ha presentato un piano di caratterizzazione *“base”*, costituito dal *“modello concettuale preliminare”* e dal *“piano di investigazione iniziale”*: il documento è stato approvato dal Comune con determinazione del 23 giugno 2020, all'esito della conferenza di servizi (docc. 25-26-27 resistente). In esecuzione del suddetto piano, nell'ottobre 2020 Marina Genova Aeroporto s.r.l. e la Città Metropolitana hanno effettuato una campagna di monitoraggio con un campionamento delle acque sotterranee prelevate da quattro piezometri: è stata così riscontrata una grave compromissione dell'acquifero

nell'intorno dell'ex pozzetto di alloggiamento della pompa di rilancio del gasolio, con rinvenimento in tutti i piezometri di prodotto petrolifero in galleggiamento, nonché nel piezometro S2P di idrocarburi in concentrazione notevolmente superiore al valore soglia, con netta prevalenza della frazione estraibile (riconducibile al gasolio) (v. relazione tecnica in data 7.12.2020, sub doc. 48 ricorrente);

- in seguito, poiché MGA ha cessato la sua attività surrogatoria (doc. 40 ricorrente), con provvedimento del 21 settembre 2022 la Città Metropolitana ha richiesto a KP di procedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (doc. 41 ricorrente). Attesa l'inerzia di KP, in data 4 aprile 2023 l'Amministrazione ha emanato l'ordinanza *ex art.* 244 del d.lgs. n. 152/2006, ingiungendole di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale generata dallo sversamento di idrocarburi, a partire dalla produzione del piano di caratterizzazione definitivo (doc. 50 ricorrente); il 23 maggio 2023 l'ente ha ribadito la necessità di ricostruire lo stato di inquinamento dell'area in relazione ai contaminanti di origine petrolifera riconducibili all'esercizio dell'impianto di rifornimento natanti (doc. 54 ricorrente);

- a questo punto, il 25 settembre 2023 KP ha organizzato una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee prelevate dai piezometri S1P, S2P, S3P e S6P: i campioni, attinti in contraddittorio con il funzionario metropolitano ed alla presenza dei consulenti di MGA, sono stati analizzati dal laboratorio LAV s.p.a. per conto di KP e dal laboratorio Arpal (doc. 56 ricorrente). I risultati restituiti da entrambi i gabinetti di analisi, seppur con qualche differenza, hanno confermato la sussistenza di una contaminazione ambientale: in particolare, nelle acque dei piezometri S1P e S2P, limitrofi all'ex vano di alloggiamento della pompa di rilancio, è stato registrato il notevole superamento del valore di CSC per il parametro di idrocarburi totali di frazione estraibile e, quindi, riconducibile al gasolio (nel pozzo S1P è stato rilevato persino un film millimetrico di prodotto petrolifero surnatante in fase

separata, costituito da gasolio deteriorato); nelle acque dei pozzi S3P e S6P è, invece, emersa una (meno grave) compromissione da idrocarburi prevalentemente di frazione volatile, che, secondo le analisi del laboratorio di KP, consistono in benzene (v. docc. 56-57-58-59-60 ricorrente e docc. 65-67bis resistente);

- con nota del 30 gennaio 2024 KP ha trasmesso il nuovo piano di caratterizzazione, dichiarando di averlo elaborato in qualità di proprietaria incolpevole, ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 e senza riconoscimento di responsabilità (doc. 70 resistente). Il documento, approvato dal Comune di Genova con determinazione del 29 aprile 2024 (doc. 79 resistente), prevede il prelevamento di campioni di terreno e di acque sotterranee da quattordici piezometri, con effettuazione delle analisi in relazione a numerosi parametri.

3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Genova.

L'Amministrazione civica ha partecipato al procedimento di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 in qualità di portatrice dell'interesse alla bonifica del sito inquinato ricadente nel suo territorio, oltretutto condividendo l'individuazione di KP quale responsabile della contaminazione. Donde l'impossibilità di accogliere la richiesta del Comune di essere estromesso dal giudizio (per una fattispecie simile cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 maggio 2004, n. 7756).

4. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del primo ricorso *ex art. 43 c.p.a.*, in quanto la nota inviata il 10 marzo 2020 dall'Amministrazione metropolitana a quella civica, pur rappresentando la necessità che KP si assumesse la responsabilità ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, era finalizzata all'organizzazione di una riunione tecnica e, dunque, priva di portata lesiva.

Parimenti, è inammissibile la quarta impugnativa in aggiunta, perché sia le note della Città Metropolitana del 6 aprile 2021, del 1° luglio 2021 e del 22

luglio 2022, sia quelle dell'ente municipale del 16 aprile 2020 e del 20 settembre 2022 sono atti endoprocedimentali di mero impulso e, quindi, non risultano di per sé pregiudizievoli della posizione giuridica della società petrolifera.

5. Sempre pregiudizialmente si rileva che i seguenti motivi di gravame sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse:

- il II) ed il III) mezzo del ricorso introduttivo, con cui la deducente lamentava che l'Amministrazione metropolitana avesse recepito acriticamente la relazione del consulente di MGA, senza esperire le verifiche preliminari per accertare il superamento dei valori di CSC ed in assenza di contraddittorio con KP;

- l'XI), il XIV) ed il XVII) motivo del secondo e del terzo gravame *ex art.* 43 c.p.a., con i quali l'esponente si doleva di doversi attivare entro un breve termine sulla scorta del piano di caratterizzazione iniziale di MGA, in quanto basato su analisi eseguite dalla controinteressata in via unilaterale, con carenza in tesi non sanata dalla successiva campagna di monitoraggio svolta in contraddittorio con l'Arpal e con appiattimento della Città Metropolitana sull'opposizione di MGA ad altri accertamenti preliminari;

- il XVIII) ed il XIX) mezzo dei terzi motivi aggiunti, in quanto relativi alla nota del 23 maggio 2023, contenente la richiesta a KP di presentare un piano di caratterizzazione aggiornato;

- il XXVI) ed il XXVII) motivo della quinta impugnativa in aggiunta, in quanto concernenti la nota del 7 dicembre 2023 di sollecito alla predisposizione del suddetto piano.

Invero, la sopravvenuta carenza di interesse alle predette censure discende dal fatto che KP, pur senza assumersi la responsabilità dell'inquinamento, ha condotto la nuova campagna di indagini preliminari nel settembre 2023 ed ha, quindi, predisposto un piano di caratterizzazione aggiornato nel gennaio 2024.

6. Passando allo scrutinio dell'impugnativa nel merito, le restanti doglianze della ricorrente afferiscono a quattro questioni, vale a dire:

- i) la prosecuzione del procedimento volto all'individuazione del responsabile della contaminazione anche dopo che Marina Genova Aeroporto s.r.l. ha presentato il piano di caratterizzazione agli enti competenti (mezzo XXI, che, pur contenuto nel quarto ricorso in aggiunta, è richiamato *per relationem* nei motivi XXII e XXIV);
- ii) il difetto di motivazione dell'ordinanza *ex art.* 244 del d.lgs. n. 152/2006 (mezzo XV);
- iii) la sussistenza del nesso di causalità tra la rottura della pompa di rilancio del gasolio e l'inquinamento del sito (mezzo V, che, pur contenuto nel primo ricorso ai sensi dell'art. 43 c.p.a., è richiamato *per relationem* nei motivi VIII, XII, XXII e XXIV; mezzi X, XIII, XVI, XXIII e XXV);
- iv) l'addebitabilità dello sversamento di gasolio per avaria della pompa a Keropetrol s.p.a. e non a Marina Genova Aeroporto s.r.l. (mezzi I, VI e IX, richiamati anche nei motivi VIII, XII, XXII e XXIV).

7. Per quanto riguarda il primo profilo, ritiene il Collegio che l'Amministrazione metropolitana abbia legittimamente esperito il procedimento per identificare l'autore dell'inquinamento.

Infatti, l'eventuale assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato (o, come nella specie, del detentore qualificato) non esclude il potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento, né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio alla contaminazione ambientale (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742; Cons. St., sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195). Ciò in quanto l'accertamento della responsabilità per l'illecito ambientale da parte della Provincia o della Città Metropolitana costituisce un'attività doverosa, posta a presidio del principio "chi inquina paga" e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa eliminazione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, di

individuare il soggetto autore della contaminazione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023, n. 1879).

Si rammenta, inoltre, che l'Amministrazione non dispone di poteri coercitivi per compulsare l'esecuzione di misure di tutela ambientale da parte del proprietario / detentore del quale non sia accertata la responsabilità per l'evento inquinante, a meno che, secondo un indirizzo giurisprudenziale (non univoco), quest'ultimo abbia assunto spontaneamente l'obbligo di bonifica e, in tal modo, si sia vincolato a portarlo a termine. Nella specie, però, MGA non si è impegnata – né formalmente, né *per facta concludentia* – ad effettuare il ripristino ambientale dell'area, essendosi limitata, in qualità di concessionaria del porto turistico, ad adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza e a presentare il piano di caratterizzazione “base” (*supra*, § 2), senza svolgere l'analisi di rischio né elaborare il progetto di bonifica.

8. Priva di pregio è la lagnanza relativa all'asserita carenza motivazionale dell'ordinanza *ex art.* 244 del d.lgs. n. 152/2006.

Invero, contrariamente all'assunto attoreo, il provvedimento è adeguatamente motivato attraverso il rinvio *per relationem* agli atti endoprocedimentali ed alla relazione istruttoria del 20 marzo 2023, redatta dal funzionario tecnico occupatosi della vicenda fin dall'inizio. In particolare, nella predetta relazione sono ricostruite le cause della rottura della pompa di rilancio del gasolio, che ha condotto allo sversamento di idrocarburi, e vengono illustrati gli esiti degli accertamenti ambientali preliminari, che hanno confermato la contaminazione del sito.

Nulla rileva, poi, che all'ordinanza notificata alla ricorrente non sia stata allegata la prefata relazione.

Secondo pacifico indirizzo pretorio, infatti, la mancata allegazione di un atto indicato *per relationem* nella motivazione di un provvedimento non si traduce nella violazione delle regole di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto il concetto di disponibilità ivi compendiato non implica che l'atto richiamato debba essere accluso al provvedimento finale, né che il suo contenuto debba

essere riprodotto nel corpo motivazionale, bensì che l'amministrazione è tenuta ad esibirlo con la massima sollecitudine a fronte di apposita richiesta dell'interessato (in tal senso, *ex plurimis*, Cons. St., sez. II, 31 gennaio 2020, n. 817; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 gennaio 2022, n. 37; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 1053; T.A.R. Liguria, sez. I, 9 agosto 2021, n. 759; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24 maggio 2021, n. 3425; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 27 dicembre 2019, n. 14880). Ciò che, in effetti, è avvenuto, avendo la Città Metropolitana trasmesso la relazione istruttoria a Keropetrol s.p.a. il 9 giugno 2023, in accoglimento dell'istanza di accesso formulata dalla società petrolifera il 29 maggio 2023 (v. doc. 52 resistente).

9. Si rivelano non condivisibili le doglianze attinenti all'insufficiente istruttoria ed alla mancanza di prova del nesso causale tra l'avaria della pompa di rilancio del gasolio e la contaminazione del sito.

In linea generale si rammenta che, ai fini dell'accertamento del rapporto eziologico tra l'evento potenzialmente contaminante e l'inquinamento dell'area, deve applicarsi il canone civilistico del "*più probabile che non*" (e non la regola dell' "*oltre ogni ragionevole dubbio*" propria della responsabilità penale). La prova può essere data dall'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale in via diretta o indiretta, vale a dire anche avvalendosi di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ.: pertanto, qualora l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari atti a dimostrare, sia pur in via presuntiva, che la contaminazione deriva da determinate condotte, grava su chi le ha poste in essere l'onere di fornire la prova liberatoria. A tale proposito, non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, ma è necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (in argomento cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023, n.

1879, cit.; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 settembre 2018, n. 897).

9.1. Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione metropolitana ha condotto una lunga ed accurata istruttoria ed ha raccolto plurimi elementi idonei ad attestare come, più probabilmente che non, l'inquinamento riscontrato è riconducibile all'avaria della pompa di rilancio del gasolio. Le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione risultano avvalorate dalla relazione del C.T.U. designato nell'accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al Tribunale civile, recante la conferma che lo spandimento di idrocarburi è stato causato dalla rottura della pompa di rilancio installata nel pozzetto, a sua volta dovuta allo scorretto montaggio della ghiera di bloccaggio del cuscinetto a sfere nell'intervento manutentivo del 29 maggio 2018. In proposito, gli esiti dell'istruttoria processuale civile non suppliscono l'attività amministrativa di accertamento, ma costituiscono indice dell'esattezza delle indagini eseguite dalla Città Metropolitana.

9.2. Non coglie nel segno l'obiezione della ricorrente secondo cui la decisione (appellata) del Tribunale di Genova n. 2391/2022 (relativa all'opposizione di MGD avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la fornitura di carburante da KP), pronunciando sulla domanda riconvenzionale di MGD, ha escluso il rimborso delle spese per lo spurgo del gasolio confluito nelle acque reflue, reputando mancante la dimostrazione che il prodotto fuoriuscito dalla pompa abbia raggiunto la relativa cisterna di raccolta. In realtà, l'Amministrazione resistente (cui non è opponibile la suddetta sentenza civile, non essendo stata parte del giudizio) ha correttamente ritenuto provata la migrazione del carburante dal pozzetto fino alla vasca di raccolta delle acque nere, giacché:

- il rinvenimento di gasolio nella cisterna in questione è documentalmente dimostrato: dalla relazione di Tokheim Sofitam Italia s.r.l. (v. pag. 8 della relazione TSG del dicembre 2018, sub doc. 8 ricorrente, nonché pag. 6 della nota KP del 2.4.2019, sub doc. 20 ricorrente); dalla relazione redatta per conto

di KP dal geol. Ardisson, il quale in data 25 gennaio 2019 ha ivi rilevato la presenza di vapori di idrocarburi (v. pagg. 6-7 relazione dott. Ardisson, sub doc. 23 ricorrente); dalle risultanze del sopralluogo effettuato il 15 febbraio 2019 dal competente funzionario metropolitano (v. pag. 2 della relazione di sopralluogo del 15.2.2019, sub doc. 9 resistente, nella quale si dà atto che *“al momento del sopralluogo la vasca di raccolta delle acque nere presentava un importante accumulo di gasolio, tale da richiedere un ulteriore intervento di autospurgo (all’apertura della vasca si è inoltre sprigionato un forte odore di idrocarburi)”*);

- la fuoriuscita di gasolio dal vano di alloggiamento della pompa si è verificata a causa delle condizioni della guaina di rivestimento, nella quale sono state riscontrate due lesioni lineari, verosimilmente prodottesi in modo accidentale in fase di costruzione o nel tempo, e tre fori circolari, da attribuirsi ad azioni intenzionali, segnalati da Tokheim Sofitam Italia s.r.l. nel dicembre 2018 (v. pag. 6 della relazione TSG del dicembre 2018). Ciò è stato confermato dal C.T.U., il quale ha concluso nel senso che *“gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che il rivestimento in polietilene del pozzetto di rilancio non era stagno... ed è possibile che attraverso di esso si sia generata dispersione di gasolio e inquinamento all’esterno del pozzetto”* (v. pagg. 16 e 24 della C.T.U.);

- tali fori intenzionali erano probabilmente presenti da tempo, perché, come rilevato dal funzionario metropolitano nel sopralluogo dell’ottobre 2019, risultavano finalizzati a drenare le acque meteoriche, le quali si infiltravano nel pozzetto per la carente impermeabilizzazione e la conseguente imperfetta tenuta delle pareti, del fondo e dell’anello di blocco del chiusino di copertura (v. relazione di sopralluogo del 16.10.2019, sub doc. 21.2 resistente). La stessa funzione svolgeva l’elettropompa di sentina autoadescante montata all’interno del manufatto, che era collegata ad un tombino sul cui fondo si sono accumulate sostanze oleose (v. sempre relazione di sopralluogo del 16.10.2019). L’impiegata modalità di drenaggio delle acque piovane è stata giudicata dal C.T.U. violativa delle più elementari misure antinquinamento (v. pag. 20 della C.T.U.);

- il gasolio riversatosi fuori dal vano di alloggiamento della pompa, attraverso le fessure ed i fori della guaina di rivestimento, si è infiltrato nel sottosuolo: indi, in parte è percolato nel limitrofo pozzetto di ispezione della rete fognaria, dal quale è defluito fino alla vasca di raccolta delle acque nere; inoltre, è migrato verso la banchina portuale fino a spandersi in acqua (v. relazione di sopralluogo del 15.2.2019). Il gasolio finito nel tombino adiacente con le acque meteoriche (attraverso il meccanismo della pompa di sentina) è entrato nella rete delle acque bianche e, da lì, si è sversato nello specchio acqueo portuale (v. nota Città Metropolitana del 10.3.2020, sub doc. 24 resistente).

È, poi, irrilevante la difficoltà (o l'impossibilità) di stimare l'esatto quantitativo di carburante andato perduto, in quanto i campionamenti delle acque sotterranee prelevate dai piezometri hanno confermato la grave compromissione ambientale nell'area dell'ex manufatto di alloggiamento della pompa di rilancio: donde l'evidente significatività dello spandimento di prodotto petrolifero nel sottosuolo e nell'acquifero circostante.

Infine, a fronte del richiamato robusto quadro indiziario, l'adombrata possibilità di un diverso fattore eziologico non smentisce la plausibilità dell'accertamento amministrativo. Infatti, come ben lumeggiato dalla Città Metropolitana nella nota del 24 novembre 2023, è vero che il benzene trovato da KP nelle acque dei piezometri S3P e S6P potrebbe suggerire l'esistenza di una sorgente di contaminazione ulteriore (al momento ignota): tuttavia, ciò certamente non esclude la compromissione ambientale causata dallo sversamento del gasolio di cui si discute, comprovata dalla presenza di tale carburante nelle acque dei pozzi S1P e S2P, posizionati a ridosso dell'ex vano pompa interrato (v. doc. 67 resistente).

In definitiva, quindi, la deducente non ha fornito una prova liberatoria sufficiente a mettere in discussione che l'inquinamento da gasolio è stato provocato più probabilmente che non dall'avaria della pompa di rilancio.

10. Le doglianze relative all'imputabilità dell'evento contaminante alla sola Keropetrol s.p.a. sono parzialmente fondate, nei sensi e nei limiti che si espongono in appresso.

10.1. Anzitutto, si evidenzia che, poiché la pompa si è rotta in conseguenza dello scorretto intervento eseguito nel maggio 2018 dall'impresa Four Service s.r.l.s., incaricata della manutenzione da KP, quest'ultima è senza dubbio responsabile in base al disposto dell'art. 2049 cod. civ.

È, poi, influente che Marina Genova Distribuzione s.r.l., pur avvedutasi del malfunzionamento della pompa già nell'ottobre 2018 (allorquando il dipendente Roberto Scarpino chiese a Four Service s.r.l.s. di intervenire), non segnalò il problema a Keropetrol s.p.a., come previsto dall'art. 9 dell'accordo transattivo del 31 ottobre 2014, e si accontentò della disattivazione dell'interruttore di comando (v. pag. 9 della sentenza del Tribunale di Genova n. 2391/2022, sub doc. 45 ricorrente, ove si richiamano le deposizioni dei testi Scarpino e Baldi; nonché dichiarazione di Four Service s.r.l.s. in data 26.7.2019, sub doc. 20 resistente). Infatti, Keropetrol s.p.a. non provvide alla rimozione della pompa nemmeno nel dicembre 2018, allorquando lo sversamento di carburante raggiunse dimensioni imponenti e Tokheim Sofitam Italia s.r.l. indicò tale operazione come l'unica risolutiva (v. rapporto Tokheim in data 3.12.2018).

10.2. Tuttavia, la comodataria Marina Genova Aeroporto s.r.l. era custode dell'impianto, con espresso obbligo di controllare l'efficienza delle attrezzature (cfr. art. 7 dei contratti del 15.11.2004 e del 2.2.2007): onde va ravvisata una sua concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. In particolare, risulta addebitabile anche a MGA l'omesso rilevamento delle lesioni accidentali sulla guaina di rivestimento del pozzetto, che hanno veicolato la fuoriuscita del gasolio all'esterno; altrettanto vale per l'installazione della pompa di sentina e per la foratura della guaina allo scopo di fare defluire l'acqua piovana, trattandosi di opere manifestamente contrarie alle regole dell'arte, che – a prescindere dal soggetto (rimasto ignoto) che le ha

materialmente poste in essere – non potevano essere consentite dal comodatario / custode.

Discende da ciò che gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui individuano la responsabilità ambientale in capo a Keropetrol s.p.a. in via esclusiva, anziché in concorso con Marina Genova Aeroporto s.r.l. Pertanto, l'Amministrazione metropolitana dovrà riesaminare la posizione delle parti per stabilire le quote di responsabilità di ciascuna nella causazione dello sversamento di gasolio dalla pompa in avaria.

10.3. Ciò posto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tutti i casi in cui non è possibile separare gli effetti delle singole condotte attive od omissive causative del pregiudizio all'ambiente, come nella fattispecie in esame, la responsabilità della bonifica è solidale, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. (Cons. St., sez. IV, 16 settembre 2024, n. 7592; T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 giugno 2017, n. 717, confermata da Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172, secondo cui *“la...parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili «paga per quanto ha inquinato», essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità”). Di conseguenza, in virtù della natura solidale (e non parziaria) della responsabilità di Keropetrol s.p.a. e di Marina Genova*

Aeroporto s.r.l., va tenuto fermo l'ordine impartito dalla Città Metropolitana alla società petrolifera di procedere alle operazioni di bonifica in relazione all'inquinamento da gasolio: infatti, il tempo per lo svolgimento del supplemento istruttorio potrebbe danneggiare ulteriormente la situazione delle matrici ambientali, pesantemente compromesse da oltre cinque anni, con conseguente rischio sanitario per i lavoratori e per gli utenti del porto turistico (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172, cit.; T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 agosto 2017, n. 960); tanto più che la percentuale di responsabilità di KP appare maggiore rispetto a quella di MGA, essendo alla prima imputabile il vizio di manutenzione che ha cagionato l'avaria della pompa. Naturalmente, una volta effettuati gli interventi di risanamento, Keropetrol s.p.a. potrà agire in rivalsa nei confronti della controinteressata corresponsabile, per la misura imputabile a quest'ultima.

11. In relazione a quanto precede, l'impugnativa deve essere dichiarata in parte inammissibile e in parte improcedibile, mentre, per il resto, si appalesa parzialmente fondata e va, quindi, accolta, nei sensi e nei limiti sopra indicati.

12. In considerazione della complessità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui cinque ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara inammissibili il primo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara parzialmente improcedibili il ricorso introduttivo ed il secondo, il terzo ed il quinto ricorso per motivi aggiunti, mentre, per il resto, li accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nelle camere di consiglio dei giorni 7 giugno 2024 e 19 luglio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Primo Referendario, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Liliana Felletti**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Caruso**

IL SEGRETARIO